Differimento delle denunce contributive per ferie collettive: tempo fino al 31 maggio

di Antonella Madia

Pubblicato il 10 Maggio 2019

Scade il prossimo 31 maggio 2019 il termine ultimo per l'accesso al differimento per le denunce contributive in caso di ferie collettive. Il termine è comunque meramente ordinatorio e non perentorio: ciò significa che in particolari circostanze la domanda inoltrata all'Istituto Previdenziale oltre il termine suddetto può comunque esser presa in considerazione. Vediamo l'iter di richiesta.

Scade il prossimo 31 maggio 2019 il termine ultimo per l'accesso al differimento per le denunce contributive in caso di ferie collettive. Il termine è comunque meramente ordinatorio e non perentorio: ciò significa che in particolari circostanze la domanda inoltrata all'Istituto Previdenziale oltre il termine suddetto può comunque esser presa in considerazione. Vediamo l'iter di richiesta.

Ferie collettive

Per ferie collettive s'intendono quei periodi di assenza dal luogo di lavoro per ferie che non interessano solamente un lavoratore, bensì tutti i lavoratori dell'azienda; tale periodo viene infatti inteso come un periodo di riposo dell'azienda nel suo complesso, che viene concesso ai dipendenti per legge o per contratto collettivo. In tale circostanza si avrà la chiusura dell'esercizio, dello stabilimento, o dell'ufficio, senza alcun lavoratore in forza nel periodo suddetto, eccetto che per la presenza di person

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D